

ASSOARMIERI SUL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2015 ed è entrato in vigore il giorno seguente il decreto legge (decreto legge 18 febbraio 2010, n.7), contenente numerose disposizioni di interesse immediato in materia di misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale)

Tra queste si vuole segnalare al lettore sul versante delle disposizioni di diritto penale sostanziale riconducibile alle armi ed esplosivi il seguente articolo.

_ all'Art 3 vengono introdotte due nuove contravvenzioni in, **materia di detenzione abusiva di precursori di esplosivi** (art 678 bis codice penale) e **di omissione di denuncia di furti di precursori di esplosivi** (art 679 bis cod. pen.), con rinvio alla pertinente disciplina del diritto dell'Unione europea per la definizione di tali precursori.

Nel quadro di un apparato normativo già fortemente orientato all'incriminazione di condotte preparatorie rispetto alla commissione dei delitti "fine" di terrorismo descritti dall'art 270 sexies c.p. , di particolare rilievo teorico appare dunque la novella che interessa l'art 270 quinquies c.p. , il cui effetto pratico è quello di sottoporre alla pena della reclusione da cinque a dieci anni (e prima ancora l'intero arsenale delle misure cautelari e precautelari) chiunque , avendo acquisito anche autonomamente istruzioni sull'uso di armi,

esplosivi, tecniche di combattimento etc, ponga in essere **qualsiasi condotta soggettivamente finalizzata alla realizzazione di un delitto terroristico**: id est, qualsiasi atto preparatorio rispetto alla successiva commissione (da parte sua o parrebbe da parte di terzo), di un tale delitto .